



**Città di
Monopoli**

Angelo Annese

Sindaco Città di Monopoli

Tel. 080 41 40 212 - Fax. 080 41 40 241

Email: sindmonopoli@comune.monopoli.ba.it

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITÀ DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19, E DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DURANTE LA FESTA CD "DI HALLOWEEN"

IL SINDACO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- l'articolo 54, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021;



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATO

l'articolo 11 del DPCM 24 ottobre 2020, per il quale "Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";

CONSIDERATO

la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, come si è detto, riconosce tuttavia al comma 2, come principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; l'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che "Questa Corte ha costantemente negato che sia 'configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale'";

l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

RILEVATO

che in relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati nella fascia tra i 15 e i 44 anni;

che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale hanno evidenziato le difficoltà



che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni in talune località a causa delle condizioni di forte aggregazione nelle ore serali e notturne;

che nella giornata della festa c.d. “di Halloween”, è tradizione organizzare iniziative, anche spontanee, che si svolgono nelle strade e piazze pubbliche e che coinvolgono adulti e bambini, con lanci di coriandoli e altri oggetti;

che a tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e temperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l’esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all’esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla salute dei cittadini;

RAVVISATA

la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane che potrebbero essere alimentati dai festeggiamenti di Halloween ;

la necessità di intervenire attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, nonché di favorire un’efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

l’evidente utilità, al fine di contenere la pandemia, della riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi nell’ambito delle fasce di età più basse della popolazione;

DATO ATTO

che il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 4 dell’art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente comunicato al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

che sono state sentite in merito le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all’interesse della salute dei cittadini;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica: per l’intera giornata del 31 ottobre 2020 e sino alle ore 06.00 dell’1 novembre



2020, su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione di carattere goliardico per i festeggiamenti di Halloween.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

- Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Monopoli;
- Che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Monopoli, Dirigente CASSANO Dr. Michele;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- A S.E. il Prefetto di Bari;
- Al Sig. Dirigente del Commissariato di Monopoli;
- Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Monopoli – Comando Compagnia e Stazione;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Monopoli;
- Al Sig. Comandante Corpo di Polizia Locale



IL SINDACO
(Angelo ANNESE)